

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO**

Piazza Giacomo Matteotti, n. 17
03013 - Ferentino (Fr)

**Il presente appalto è espletato per conto del
COMUNE DI MOROLO**

C.F.92007300608 - P.IVA 00274930601
Piazza Ernesto Biondi 03017- Morolo (Fr)

**Nonché per conto del
COMUNE DI FUMONE**

C.F. - P.IVA 00224450601
Via Risorgimento n. 2 – 03010 Fumone (FR)

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEI
COMUNI DI MOROLO E FUMONE**

**LOTTO 1: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI PER IL COMUNE DI
MOROLO - CIG: 7408500799**

**LOTTO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI SPAZZAMENTO DEL
SUOLO PUBBLICO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI FUMONE
- CUP H59D1600080004 - CIG: 7408512182**

Chiarimento n. 12

Facendo seguito alla vs comunicazione a mezzo pec in risposta alla ns richiesta di quesiti ... emerge una mancata applicazione della norma che limita la partecipazione alla procedura in oggetto. Nello specifico la vs nota non fa riferimento a norme di legge bensì a sentenze le quali sono state promulgate su norme vigenti al momento dell'avvio del contendere che ha determinato la promulgazione della sentenza da voi citata le cui norme oggi sono abrogate. Dalla lettura della FAQ emerge come la normativa del codice degli appalti viene applicato in modo facoltativo, arbitrario, limitativo e discriminatorio relativamente all'albo gestori ambientali

- che l'art.212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i ascrive che L'iscrizione all'Albo gestori ambientali e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Quindi è un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

- che la procedura in oggetto è soggetta al codice degli appalti ovvero il D.lgs 50/2016 e s.m.i

- che il bando come da voi affermato è lex specialis la cui promulgazione non può andare in contrasto con le leggi dello stato Italiano previa decadenza di quanto in esso ascritto. Inoltre il bando annovera l'iscrizione all'albo gestori ambientali nei requisiti di Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale cosa ben diversa dal requisito di idoneità professionale come ascritto all'art.83 del D.Lgs 50/2016. Mentre sul disciplinare di gara annovera l'iscrizione all'albo gestori ambientali nei requisiti di IDONEITÀ (ex art.39 del d.lgs 163/2006 oggi abrogato dall'art.217 del D.lgs 50/2016)

- che il codice degli appalti all'art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i non prevede l'iscrizione all'albo gestori ambientali ma bensì l'iscrizione alla camera di commercio

- che l'art.213 del D.lgs 50/2016 ascrive che l'anac ha" La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice(D.Lgs 50/2016)

- che disciplinare tipo n. 1/2017, approvato da ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2017 in ottemperanza all'art.71 del D.lgs 50/2016, il cui 'obiettivo è quello di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell'azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti ed ascrive quanto segue 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) [se previsto dalla normativa vigente] Iscrizione a ...[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente,dell'attività oggetto di appalto]

Appare evidente come la vs interpretazione di quanto sopra sia forbiante e non rispettosa del codice degli appalti

- che le delibera dell'anac da voi citate ossia n. 1033 del 11.10.2017 ed ecc.. sono state generate da ricorsi di precontenziosi promossi dalla scrivente, le quali sono state fondate su sentenza del consiglio di stato la cui promulgazione era vincolata all'applicazione delle norme vigente all'invio del contendere ossia il D.lgs 163/2006 oggi abrogato dal D.lgs 50/2016.

- che Il TAR Umbria – Perugia, Sez. I, con l'ordinanza n. 428 del 31 maggio 2017, si è pronunciato sulla portata giuridica dei comunicati resi dal presidente dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) e sulla loro efficacia nei confronti delle stazioni appaltanti. Si legge dall'ordinanza: *“Come noto, il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un'unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall'ANAC”*.E ancora: *“Tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest'ultime invero molto più frequenti e assimilabili – secondo una tesi – alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law” (Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure – seconda altra opzione – alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016)”*.Al contrario, i giudici del TAR Umbria hanno ravvisato che i comunicati del Presidente dell'ANAC hanno natura di meri pareri, i quali evidentemente non assumono alcuna efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, in quanto rappresentano delle semplici valutazioni e/o considerazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici. A sostegno di tale affermazione, il Collegio ha rilevato che, sebbene da un lato l'art. 213 del D. Lgs. 50/2016 attribuisca all'ANAC importanti poteri e compiti di vigilanza, a difesa della più ampia legalità nell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, *“non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici – per quanto autorevoli – possono senz'altro essere disattesi”*.

- che Legge 7 agosto 2015, n. 124 art.4 permette il rilascio dell'iscrizione all'albo gestori ambientali entro 15 giorni dalla richiesta l'iscrizione

Visto quanto in premessa e le norme sopra citate nonché il principio di proporzionalità e trasparenza sancito dal d.Lgs 50/2016 e s.m.i nonché della legge anticorruzione

Si CHIEDE

a- Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici ovvero D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017 viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara l'iscrizione all'albo gestori ambientali

b - E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria

Risposta

Si conferma quanto riscontrato al p. 7 del chiarimento n. 10, in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 che istituisce l'Albo, del divieto di avvalimento dei requisiti di iscrizione nell'Albo *ex art.* 89, comma 10, del codice appalti, e dello stesso disciplinare di gara.

Per quanto di propria competenza:
Il Responsabile del Procedimento della CUC
Dott. Franco Loi
F.to Franco Loi